

Omologazione risultati gare del 14/12/2025 - 6^ giornata di ANDATA - 1^ Fase
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Girone 1			
1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato Mete	Arbitro
ASD UNIONE MONFERRATO RUGBY	-RUGBY RHO ASD	59 - 26 (9- 4)	Sig. CARRUBBA S.
ASD RUGBY CERNUSCO	-IVREA RUGBY CLUB ASD	26 - 0 (4- 0)	Sig. BAGAROLO D.
RUGBY SONDRIO SOC.COOP.DIL. ARL	-ASD RUGBY VARESE	26 - 20 (4- 2)	Sig. RUMI P.
ASD AMATORI RUGBY CAPOTERRA	-CUS MILANO RUGBY ASD	29 - 29 (4- 4)	Sig. FIORAVANTI I.
ASD RUGBY SAN MAURO	-C.U.S. GENOVA ASD	30 - 54 (3- 8)	Sig. PASQUETTI L.

Girone 2			
1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato Mete	Arbitro
ITALIAN FLOOR DESIGN R.BERGAMO 1950	-BRIXIA A.S.D.	26 - 24 (2- 4)	Sig. MARZETTA D.
ASD RUGBY LYONS	-RUGBY PARMA F.C.1931 SOC.	28 - 0 (vedi delibera)	GHISALBERTI A.
RUGBY PIEVE 1971 A.S.D.	-RUGBY ROVATO ASD	34 - 48 (4- 7)	Sig. MARCHI F.
ASD RUGBY BASSA BRESCIANA LENO	-RUGBY COLORNO 1975 SRL	24 - 21 (2- 2)	Sig. SCAFFARDI V.
BOLOGNA RUGBY CLUB ASD	-GHIAL RUGBY FIUMICELLO	45 - 29 (6- 5)	Sig. AGUANNO S.

Girone 3			
1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato Mete	Arbitro
PATAVIUM RUGBY UNION ASD	-MOGLIANO VENETO RUGBY	38 - 34 (5- 4)	Sig. PALMARINI F.
ASD CASTELLANA RUGBY	-C.U.S. PADOVA ASD	30 - 24 (4- 3)	Sig. WALOREK W.
RUGBY VILLADOSE 76 ASD	-RUGBY SAN DONA'1959 SSD	5 - 22 (1- 3)	Sig. BASSO E.
OLD WILD WEST RUGBY MIRANO 1957 ASD	-RUGBY UDINE S.R.L. SSD	34 - 19 (5- 3)	Sig. FRACASSO A.
ASD RUGBY TRENTO	-RUGBY BASSANO 1976 ASD	15 - 12 (2- 2)	Sig. BERRA M.

Girone 4			
1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato Mete	Arbitro
RUGBY LIONS ALTO LAZIO ASD	-ASD RUGBY GUBBIO 1984	38 - 28 (5- 4)	Sig. PERSIO R.
RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930 ASD	-ASD C.U.S. SIENA	17 - 33 (3- 5)	Sig. POLESE M.
OLBIA RUGBY 1982 ASD	-UNIONE RUGBY FIRENZE ASD	48 - 10 (6- 1)	Sig. DUI M.
(Anticipata al 13/12/2025)			
CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO ARL	-ASD OLD COLLEFERRO RUGBY	33 - 17 (5- 3)	Sig. LAZZARETTO P.
LIONS AMARANTO ASD	-RUGBY PERUGIA SSD ARL	10 - 34 (2- 4)	Sig. BARGNANI G.
(Vedi Delibera)			

Girone 5			
1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato Mete	Arbitro
FRASCATI RUGBY CLUB 1949 SSD ARL	-MESSINA RUGBY 2016 ASD	109 - 7 (17- 1)	Sig. PAOLUCCI F.
RUGBY NUOVO SALARIO ASD	-VILLA PAMPHILI RUGBY FOOT.	24 - 27 (3- 3)	Sig. TAMARRI L.
UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD	-US RUGBY BENEVENTO ASD	35 - 7 (5- 1)	Sig. GIUNTA T.
TIGRI RUGBY BARI 1980 ASD	-PRIMAVERA RUGBY ASD	12 - 49 (2- 8)	Sig. SILVESTRO A.
ASD CUS CATANIA	-SSD SYRAKO RUGBY CLUB	22 - 8 (2- 1)	Sig. SALVADORI F.

C L A S S I F I C A Girone 1											
Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
C.U.S. GENOVA ASD	30	6	6	0	0	42	268	79	189	0	6
RUGBY SONDRIO SOC.COOP.DIL. ARL	23	6	5	0	1	25	167	113	54	0	6
ASD UNIONE MONFERRATO RUGBY	20	6	4	0	2	26	168	128	40	0	6
ASD AMATORI RUGBY CAPOTERRA	17	6	3	1	2	19	158	147	11	0	6
RUGBY RHO ASD	16	6	3	0	3	22	156	223	-67	0	6
CUS MILANO RUGBY ASD	13	6	2	1	3	20	144	157	-13	0	6
ASD RUGBY SAN MAURO	10	6	2	0	4	16	132	159	-27	0	6
ASD RUGBY VARESE	10	6	2	0	4	17	129	223	-94	0	6
ASD RUGBY CERNUSCO	9	6	1	0	5	15	103	120	-17	0	6
IVREA RUGBY CLUB ASD	7	6	1	0	5	13	87	163	-76	0	6

C L A S S I F I C A

Girone 2

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
RUGBY ROVATO ASD	27	6	6	0	0	30	217	104	113	0	6
BRIXIA A.S.D.	21	6	4	0	2	28	188	106	82	0	6
ITALIAN FLOOR DESIGN R.BERGAMO 1950	20	6	4	0	2	23	201	121	80	0	6
BOLOGNA RUGBY CLUB ASD	20	6	4	0	2	26	220	154	66	0	6
ASD RUGBY LYONS	19	6	4	0	2	20	140	143	-3	0	6
RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD	16	6	3	0	3	19	152	127	25	0	6
RUGBY PARMA F.C.1931 SOC.COOP.S.D.	11	6	2	0	4	16	114	138	-24	0	6
RUGBY PIEVE 1971 A.S.D.	6	6	1	0	5	15	127	208	-81	0	6
GHIAL RUGBY FIUMICELLO	6	6	1	0	5	14	98	208	-110	0	6
ASD RUGBY BASSA BRESCIANA LENO	5	6	1	0	5	13	102	250	-148	0	6

C L A S S I F I C A

Girone 3

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
PATAVIUM RUGBY UNION ASD	28	6	6	0	0	27	188	97	91	0	6
RUGBY SAN DONA'1959 SSD A R.L.	25	6	5	0	1	30	199	84	115	0	6
MOGLIANO VENETO RUGBY S.S.D. A R.L.	20	6	4	0	2	25	200	126	74	0	6
ASD RUGBY TRENTO	18	6	4	0	2	20	141	158	-17	0	6
OLD WILD WEST RUGBY MIRANO 1957 ASD	17	6	3	0	3	18	130	137	-7	0	6
RUGBY VILLADOSE 76 ASD	13	6	3	0	3	16	122	126	-4	0	6
RUGBY UDINE S.R.L. SSD	13	6	2	0	4	18	119	125	-6	0	6
ASD CASTELLANA RUGBY	11	6	2	0	4	15	117	168	-51	0	6
RUGBY BASSANO 1976 ASD	6	6	1	0	5	12	82	205	-123	0	6
C.U.S. PADOVA ASD	4	6	0	0	6	13	104	176	-72	0	6

C L A S S I F I C A

Girone 4

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
RUGBY LIONS ALTO LAZIO ASD	29	6	6	0	0	31	246	116	130	0	6
RUGBY PERUGIA SSD ARL	28	6	6	0	0	24	168	97	71	0	6
OLBIA RUGBY 1982 ASD	24	6	4	1	1	30	226	79	147	0	6
ASD RUGBY GUBBIO 1984	21	6	3	1	2	27	192	154	38	0	6
CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO ARL	15	6	3	0	3	25	169	143	26	0	6
ASD C.U.S. SIENA	12	6	2	1	3	15	112	159	-47	0	6
LIONS AMARANTO ASD	11	6	2	0	4	16	107	157	-50	0	6
UNIONE RUGBY FIRENZE ASD	8	6	1	1	4	15	110	149	-39	0	6
ASD OLD COLLEFFERO RUGBY	4	6	1	0	5	14	92	176	-84	0	6
RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930 ASD	1	6	0	0	6	10	64	256	-192	0	6

C L A S S I F I C A

Girone 5

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
FRASCATI RUGBY CLUB 1949 SSD ARL	30	6	6	0	0	53	353	95	258	0	6
ASD CUS CATANIA	23	6	5	0	1	20	148	85	63	0	6
PRIMAVERA RUGBY ASD	22	6	4	0	2	35	210	108	102	0	6
UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD	22	6	4	0	2	34	222	169	53	0	6
SSD SYRAKO RUGBY CLUB	19	6	4	0	2	19	137	122	15	0	6
VILLA PAMPHILI RUGBY FOOTBALL CLUB	19	6	4	0	2	24	160	175	-15	0	6
MESSINA RUGBY 2016 ASD	10	6	2	0	4	16	97	254	-157	0	6
RUGBY NUOVO SALARIO ASD	7	6	1	0	5	20	147	171	-24	0	6
TIGRI RUGBY BARI 1980 ASD	3	6	0	0	6	15	96	287	-191	0	6
US RUGBY BENEVENTO ASD	2	6	0	0	6	15	106	210	-104	0	6

DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD IN DATA 10 DICEMBRE 2025

Il Giudice Sportivo,

vista l'istanza presentata a mezzo PEC in data 10 dicembre 2025 dal Presidente della RUGBY COLORNO 1975 srl SSD (in seguito anche Rugby Colorno) per fatti violenti accaduti durante la gara del campionato Serie B, svoltasi domenica 7 dicembre tra la stessa Rugby Colorno e la ASD RUGBY ROVATO (in seguito anche Rugby Rovato).

Concessi i termini di cui all'art. 58 Regolamento di Giustizia inviava, in data 11 dicembre 2025, l'istanza e gli allegati a mezzo PEC alla società Rugby Rovato.

Il Rugby Rovato provvedeva al deposito di una memoria nel termine indicato nell'ordinanza di avvio del procedimento ex art. 56 del Regolamento di Giustizia.

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD IN DATA 10 DICEMBRE 2025

Alla luce degli atti acquisiti il procedimento è da ritenersi sufficientemente istruito ed il Giudice Sportivo Nazionale lo ritiene ammissibile e meritevole di accoglimento.

*

La società Rugby Colorno con la propria istanza lamenta *“un episodio di gioco avvenuto durante Rugby Colorno 1975 vs Rugby Rovato, gara disputata domenica 07/12/2025 5° turno del Campionato di Serie B – Girone 2, giocata sul campo P. Pavesi di Colorno (Parma). Circa al minuto 50 della partita in oggetto, il giocatore del Rovato n. 21 (maglia blue e rossa) **placca in ritardo di spalla e senza chiudere il placcaggio** il giocatore del Rugby Colorno numero 10 (maglia bianco rossa). L'arbitro Andrea Ghisalberti non ha visto l'episodio, ma ha fermato il gioco vedendo il giocatore a terra. Dopo l'ingresso dei sanitari in campo il giocatore veniva poi sostituito per infortunio”*.

Il Rugby Rovato, invece, con apposita memoria evidenzia tra l'altro che *“...- il placcaggio non può essere considerato in ritardo, in quanto: - il placcatore era evidentemente già lanciato ed indirizzato (“committed to”) per effettuare il placcaggio contro l'avversario, evidente anche dalla posizione ribassata e rivolta in avanti pronto al contatto; - il placcaggio è avvenuto una frazione di secondo dopo che la palla ha lasciato le mani dell'attaccante; - proprio per la posa tenuta e l'immediatezza del contatto, il volto del placcatore è basso, all'altezza delle gambe dell'avversario, orientato verso il terreno, e non avrebbe potuto vedere il pallone uscire dalle mani dell'attaccante in quanto vi era a ridosso; - contrariamente a quanto affermato dall'istante, il placcatore chiaramente chiude il placcaggio andando a stringere le gambe dell'avversario con il braccio destro per poi caricare il peso del corpo per portarlo a terra, come evidenziato dal movimento rotatorio della spalla; manca, all'evidenza, qualsiasi intenzionalità e/o dolo nell'arrecare danno all'avversario;...”* così concludendo per il rigetto del ricorso.

La società Rugby Colorno provvedeva anche al deposito di documentazione medica relativa all'infortunio del giocatore n. 10 Sig. Mattia Cantoni (che riportava una *“Distrazione di basso grado del legamento crociato anteriore”*).

*

Questo Giudice Nazionale ribadisce, anzitutto, che il referto arbitrale deve considerarsi prova privilegiata non suscettibile di essere gradata a prova di rango inferiore se non in presenza di quelle circostanze che possano permettere di utilizzare la prova televisiva indicate all'art. 41 del Regolamento di Giustizia per una diversa valutazione dei fatti accaduti. A tale scopo è stato contattato l'arbitro dell'incontro, il Sig. Ghisalberti, il quale ha potuto precisare di non avere visto l'episodio occorso al minuto 50° del secondo tempo, poiché intento a seguire la posizione del pallone e l'evolversi dell'azione di gioco.

Il Giudice Sportivo, pertanto, constatato come l'episodio lamentato dal Rugby Colorno non sia stato rilevato dal direttore di gara e sia attinente a un fatto violento di cui all'art. 41 lettera b) del Regolamento di Giustizia alla visione del video della partita allegato al procedimento disciplinare da parte della Rugby Colorno.

Le immagini, che offrono piena garanzia tecnica e documentale, mostrano come, a seguito di una ruck in attacco per il Rugby Colorno all'altezza della linea dei 22 mt avversari sulla destra del campo di gioco, il giocatore n. 10 del Rugby Colorno (Sig. Mattia Cantoni) riceveva il pallone che immediatamente passava al proprio compagno di squadra n. 11 (Sig. Sebastiano Cupo) per poi ricevere un placcaggio effettuato dal n. 21 della società Rugby Rovato (Sig. Federico Valtorta). A seguito di tale placcaggio il giocatore n. 10 della Rugby Colorno (Sig. Mattia Cantoni) restava a terra necessitando l'intervento del medico ed era poi costretto a lasciare il terreno di gioco.

Il placcaggio del giocatore n. 21 del Rugby Rovato (Sig. Federico Valtorta) viene eseguito dopo che il giocatore n. 10 del Rugby Colorno ha passato il pallone, anche se solo qualche istante dopo e, quindi, non si ritiene che possa essere considerato propriamente un placcaggio in ritardo. Tuttavia, nell'esecuzione del placcaggio, contrariamente a quanto sostenuto dalla società Rugby Rovato, il giocatore n. 21 (Sig. Federico Valtorta) si appoggia con le ginocchia a terra poco prima dell'impatto con l'avversario, non chiude mai il braccio destro nel tentativo di cingere le gambe dell'avversario - che è anche girato di spalle rispetto alla linea della difesa (avendo eseguito il passaggio) - e lo colpisce principalmente con la spalla destra sulla parte posteriore della gamba sinistra facendolo cadere poi a terra.

Il placcaggio posto in essere dal giocatore n. 21 del Rugby Rovato (Sig. Federico Valtorta) è portato a compimento e ha per oggetto un avversario girato e quindi in posizione di vulnerabilità non aspettandosi il placcaggio (tanto che anche si infortuna); non si ravvisano elementi mitiganti. A giudizio del Giudice Sportivo, il giocatore del Rugby Rovato avrebbe potuto considerare diversamente la dinamica dell'azione e comunque eseguire un diverso placcaggio, regolare.

L'illecito tecnico commesso dal Sig. Federico Valtorta (tessera n.319233) del Rugby Rovato configura la violazione dell'art. 27 punto 1 lettera s) (*Qualora placci un avversario in modo pericoloso*).

Alla fattispecie concorre l'aggravante prevista dall'art. 27 punto 2 lett. b) (*Costituiscono circostanze aggravanti e la sanzione è aumentata da un terzo alla metà: qualora si sia approfittato della manifesta vulnerabilità della persona offesa*) e la recidiva di cui all'art. 15 n. 1). Il placcaggio pericoloso e le circostanze esaminate legittimano l'irrogazione della sanzione di 4 (quattro) settimane totali di squalifica.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, vista l'istanza presentata dalla società RUGBY COLORNO 1975 srl SSD e per essa dal suo legale rappresentante, la ritiene meritevole di accoglimento avendo accertato che il tesserato della ASD RUGBY ROVATO Sig. Federico Valtorta ha placcato pericolosamente il giocatore della Rugby Colorno Sig. Mattia Cantoni, con ciò violando il dettato dell'art. 27 punto 1 lett. s) Regolamento di Giustizia e lo punisce con 2 (due) settimane di squalifica;

in ragione della circostanza aggravante di cui all' art. 27 punto 2 lett. b) del Regolamento di Giustizia commina la sanzione disciplinare ulteriore di 1 (una) settimana di squalifica;

in ragione della recidiva di cui all'art. 15 n. 1) del Regolamento di Giustizia commina la sanzione disciplinare ulteriore di 1 (una) settimana di squalifica;

determinando, pertanto, la sanzione finale **in 4 (quattro) settimane di squalifica, dal 18 dicembre 2025 al 14 gennaio 2026 compreso**.

Stante l'accoglimento dell'istanza, dispensa la Rugby Colorno dal versamento del contributo per accesso alla Giustizia.

DELIBERA GARA GIRONE 2 “ASD RUGBY LYONS – RUGBY PARMA F.C. 1931 SOC. COOP. S.D.” del 14/12/2025

Il Giudice Sportivo,

visto il referto del Sig. Andrea Ghisalberti, nel quale si dà atto che la RUGBY PARMA F.C. 1931 SOC. COOP. S.D. ha presentato un elenco nominativo di 22 giocatori con il numero minimo di giocatori di prima linea (cinque giocatori di prima linea) stabilito dalle norme vigenti per squadre con numero da 19 a 22 giocatori indicati in lista;

considerato che la gara si è svolta con mischie “no contest” dal 38° minuto del secondo tempo fino al termine dell'incontro a seguito delle situazioni di seguito riportate: sostituzione tecnica del **n. 31** Simone SCRIMIERY (tess. 411367 – PS) avvenuta al 1° minuto del secondo tempo e sostituito dal giocatore **n.20** Pietro PIROLI (tess. 550343 – PS); sostituzione tecnica del **n. 33** Kevin TOLAINI (tess. n. 292583 - T) avvenuta al 1° minuto del secondo tempo e sostituito dal giocatore **n.16** Mirko SCRIMIERY (tess. 357695 – T); infortunio del giocatore **n. 27** Morgan Venanzio LADISA (tess. 611059 – PD) avvenuto al 32° minuto del secondo tempo e sostituito dal giocatore **n. 31** Simone SCRIMIERY (tess. 411367 – PS), giocatore precedentemente sostituito per scelta tecnica;

preso atto che il capitano della RUGBY PARMA F.C. 1931 SOC. COOP. S.D. Sig. Marco Maggiani, in occasione di quest'ultima sostituzione informava il direttore di gara che non aveva un giocatore abilitato di prima linea nel ruolo di pilone destro, e quindi comunicava che sarebbe rientrato il giocatore **n. 31** Simone SCRIMIERY (tess. 411367 – PS), per giocare mischie *no contest* alla prima occasione utile;

rilevato che dal 38° minuto del secondo tempo sino a fine gara, si è giocato con mischie “no contest” in quanto la Società RUGBY PARMA F.C. 1931 SOC. COOP S.D. non disponeva di ulteriori giocatori abilitati al ruolo di pilone destro, e non ha garantito il rimpiazzo per infortunio del **n. 27** Morgan Venanzio LADISA (tess. 611059 – PD) con giocatore abilitato a pilone destro;

visto l'art. 30/1 lett. g) del Regolamento di Giustizia, e l'art 30 punto 4 lett. b) del Regolamento di Attività Sportiva, nonché le disposizioni contenute nelle Regole di Gioco del Rugby Union (edizione 2025) alla regola 3 punti 8.13.15.16. e la Circolare Informativa C.N.Ar. n° 15/2008-2009 (cit. PRONUNCIAMENTO - SCENARIO 2 punto 2 “una squadra, secondo la regola, deve disporre di 5 giocatori che siano in grado di giocare in prima linea per far assicurare che, alla prima occasione in cui si renda necessario un rimpiazzo del tallonatore, ed, alla prima occasione in cui si renda necessario un rimpiazzo del pilone, la squadra possa continuare a giocare in sicurezza delle mischie con contesa”), nonché la Circolare Informativa Cnar n.4/2020-2021;

dichiara perdente la Società RUGBY PARMA F.C. 1931 SOC. COOP. S.D. con il risultato di 28 - 0 (4 mete e relative conversioni – 0), anziché il risultato conseguito sul campo di 25 – 25 (mete 4 – 3), in favore in favore della società ASD RUGBY LYONS.

Roma, 17 dicembre 2025

(Avv. Francesco Grillo)

DELIBERA GARA GIRONE 4 “LIONS AMARANTO ASD - RUGBY PERUGIA SSD ARL” del 14/12/2025

Il Giudice Sportivo,

rilevato dal referto del Sig. Giulio Bargnani, che in occasione della gara in oggetto la Società Rugby Perugia SSD ARL ha impiegato il giocatore Sig. Gianmatteo Cossu (tess. 725269), nato a Perugia il 21 dicembre 2007;

vista la Circolare Informativa 2025/2026 al punto 8.1.1 “Seniores Maschili e Femminili - Utilizzo dei giocatori/giocatrici minorenni nella categoria Seniores”, la quale stabilisce che:

I giocatori di norma possono partecipare all'attività Seniores senza alcuna restrizione di partecipazione solo dal giorno del compimento rispettivamente del 18° anno. In deroga a tale termine solo con il consenso scritto dell'esercente la responsabilità genitoriale, possono partecipare all'attività Seniores:

- I nati/e nel 2007 prima del compimento del 18° anno;
- I nati/e nel 2008 e nel 2009 solo dal giorno del compimento del 17esimo anno di età.

In ogni caso, e comunque sino al compimento del 18° anno non possono essere impiegati nei ruoli di 1^ e 2^ linea.

Nota: si inviato gli staff delle squadre ad un impiego oculato e coscienzioso dei giocatori nei ruoli di prima e seconda linea considerando la reale partecipazione sia tecnica sia fisica necessaria per ricoprire quei ruoli specifici.

Dove previsto, il consenso deve essere redatto compilando il fac-simile scaricabile dal sito www.federugby.it ed ha validità limitata alla stagione sportiva.

Il consenso deve essere:

- obbligatoriamente trasmesso dalla società di appartenenza del giocatore/giocatrice all'Ufficio del Giudice Sportivo competente entro le ore 14.00 del venerdì precedente la gara;
- debitamente sottoscritto dal genitore o dall'esercente la potestà genitoriale;
- corredato da copia di un documento del genitore o esercente la responsabilità genitoriale, in corso di validità.

Il tesserato/la tesserata può essere utilizzato nell'attività Seniores solo dopo che tutta la documentazione richiesta è pervenuta al Giudice Sportivo competente”;

considerato dunque che, il giocatore Gianmatteo Cossu alla data della gara del 14 dicembre 2025, non aveva compiuto il 18esimo anno di età e che comunque non risultava pervenuta, all'Ufficio del GS Nazionale, alcuna comunicazione da parte della società Rugby Perugia SSD ARL, del consenso scritto dall'esercente la responsabilità genitoriale del giocatore in questione;

tenuto conto che, alla data dell'incontro il Sig. Gianmatteo Cossu (tess. 725269), non risultava in regola con la normativa vigente;

considerato inoltre che il Sig. Gianmatteo Cossu (tess. 725269), risultava presente in lista gara come riserva ma non ha preso parte attivamente alla gara;

visto l'artt. 29/1 lett.f) Regolamento del Giustizia e il punto 8.1.1 della Circolare Informativa 2025/2026, commina alla società Rugby Perugia SSD ARL la **MULTA DI EURO 100,00 =(CENTO/00)**

Roma, 17 dicembre 2025

(Avv. Francesco Grillo)

SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE

AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo

- **BETTIOL ANDREA**, della ASD UNIONE MONFERRATO RUGBY, espulso temporaneamente al 39° del 1°tempo
- **BRAGAGNOLO DAVIDE**, della RUGBY BASSANO 1976 ASD, espulso temporaneamente al 19° del 1°tempo
- **CARLONI SIMONE**, della ASD UNIONE MONFERRATO RUGBY, espulso temporaneamente al 20° del 2°tempo
- **CRESCIMBENI LEONARDO**, della RUGBY LIONS ALTO LAZIO ASD, espulso temporaneamente al 15° del 1°tempo
- **CUSTURERI MANFREDI**, della PRIMAVERA RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 37° del 1°tempo
- **DE MARIA CONCETTO**, della ASD CUS CATANIA, espulso temporaneamente al 9° del 1°tempo
- **DE SARRO JEREMIAS SANTIAGO**, della MOGLIANO VENETO RUGBY S.S.D. A R.L., espulso temporaneamente al 20° del 1°tempo
- **DE SIMONE LORENZO**, della VILLA PAMPHILI RUGBY FOOTBALL CLUB, espulso temporaneamente al 11° del 1°tempo
- **FIOTTO MICHELE**, della RUGBY NUOVO SALARIO ASD, espulso temporaneamente al 11° del 1°tempo
- **FIORINI STEFANO**, della ASD OLD COLLEFERRO RUGBY, espulso temporaneamente al 19° del 2°tempo
- **GARAU NICOLO' MARCO**, della ASD AMATORI RUGBY CAPOTERRA, espulso temporaneamente al 30° del 2°tempo
- **GIACOBBI MATTEO**, della RUGBY SONDRIO SOC.COOP.DIL. ARL, espulso temporaneamente al 9° del 1°tempo
- **GUSTINELLI JACOPO**, della RUGBY ROVATO ASD, espulso temporaneamente al 12° del 1°tempo
- **LAMANNA THOMAS FRANCESCO**, della ASD RUGBY TRENTO, espulso temporaneamente al 33° del 2°tempo
- **LUNARDELLI LEONARDO**, della RUGBY SAN DONA'1959 SSD A R.L., espulso temporaneamente al 40° del 2°tempo
- **MACRI' LUCA**, della IVREA RUGBY CLUB ASD, espulso temporaneamente al 31° del 1°tempo
- **MAMMOLETTA NICOLO'**, della RUGBY SAN DONA'1959 SSD A R.L., espulso temporaneamente al 34° del 2°tempo
- **MARCHETTA BARBAGELATA FACUNDO**, della TIGRI RUGBY BARI 1980 ASD, espulso temporaneamente al 29° del 1°tempo
- **MASTRANGELO EDOARDO**, della UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD, espulso temporaneamente al 40° del 2°tempo
- **MICHELOTTO GIANMARCO**, della PATAVIUM RUGBY UNION ASD, espulso temporaneamente al 20° del 1°tempo
- **PAROLIN ELIA**, della RUGBY BASSANO 1976 ASD, espulso temporaneamente al 39° del 2°tempo
- **PETITPIERRE ALESSANDRO**, della BRIXIA A.S.D., espulso temporaneamente al 12° del 2°tempo
- **PIERGENTILI GIANLUCA**, della VILLA PAMPHILI RUGBY FOOTBALL CLUB, espulso temporaneamente al 40° del 2°tempo
- **PONTEPRIMO LUCA VALENTIN**, della SSD SYRAKO RUGBY CLUB, espulso temporaneamente al 25° del 2°tempo
- **RIVALETTO DAVIDE**, della MOGLIANO VENETO RUGBY S.S.D. A R.L., espulso temporaneamente al 11° del 2°tempo
- **SAVIELLO ANDREA**, della ASD RUGBY FIUMICELLO, espulso temporaneamente al 17° del 2°tempo
- **SERRA SIMONE**, della RUGBY ROVATO ASD, espulso temporaneamente al 36° del 2°tempo
- **SPITERI SIMONE**, della ASD RUGBY VARESE, espulso temporaneamente al 11° del 2°tempo
- **STARA CARLO**, della ASD AMATORI RUGBY CAPOTERRA, espulso temporaneamente al 40° del 2°tempo

AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo

- **COPPOLA SIMONE**, della US RUGBY BENEVENTO ASD, espulso temporaneamente al 32° del 2°tempo
- **FANTON FRANCESCO**, della PATAVIUM RUGBY UNION ASD, espulso temporaneamente al 20° del 1°tempo
- **FRANCESCHI YOHANNES**, della PATAVIUM RUGBY UNION ASD, espulso temporaneamente al 35° del 1°tempo
- **LUNEDINI LUCA**, della UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD, espulso temporaneamente al 17° del 1°tempo
- **PANDUCCIO FEDERICO**, della ASD AMATORI RUGBY CAPOTERRA, espulso temporaneamente al 36° del 1°tempo

AMMONIZIONI - 3° Cartellino Giallo

- **DI SANO MARIO**, della ASD CUS CATANIA, espulso temporaneamente al 34° del 1°tempo

ATTENZIONE - LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART.91 punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

SQUALIFICA AUTOMATICA - Doppio Cartellino Giallo

- **GIANCARLINI ALESSANDRO**, della RUGBY NUOVO SALARIO ASD, espulso temporaneamente al 34° del 1°tempo ed al 15° del 2°tempo, infraz. Art. 026/02 lett. b) (doppio cartellino giallo), **UNA SETTIMANA DI SQUALIFICA AUTOMATICA (dal 15/12/2025 al 21 Dicembre 2025 compresi)**

ILLECITI TECNICI A CARICO DI GIOCATORI - SQUALIFICHE

- **CHIARANTINI FRANCESCO**, della RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930 ASD, espulso al 32° del 2°tempo, infraz. Art. 027/01 lett. k) (pugno), **DUE SETTIMANE DI SQUALIFICA (dal 15/12/2025 al 28 Dicembre 2025 compresi)**
- **FINOCCHIARO ALFIO SALVATORE**, della ASD CUS CATANIA, espulso al 21° del 1°tempo, infraz. Art. 027/01 lett. k) (pugno), **DUE SETTIMANE DI SQUALIFICA (dal 15/12/2025 al 28 Dicembre 2025 compresi)**
- **PACE JUAN CRUZ**, della ASD AMATORI RUGBY CAPOTERRA, espulso al 38° del 2°tempo, infraz. Art. 027/01 lett. k) (pugno), **DUE SETTIMANE DI SQUALIFICA**, viste le circostanze aggravanti di cui all'art. 027/02 lett. a) (circ.aggr.colpo alla testa) e 027/02 lett. b) (circ.agg. manifesta vulnerabilità), e tenuto conto della recidiva ai sensi dell'art. 015/01, **CINQUE SETTIMANE DI SQUALIFICA (dal 15/12/2025 al 18 Gennaio 2026 compresi)**

ILLECITI TECNICI A CARICO DI SOGGETTI AFFILIATI - MULTE

- **MOGLIANO VENETO RUGBY SSD ARL**, segnalato dall'arbitro a fine gara, infraz. Art. 30/1 lett. a) (parole ingiuriose rivolte al direttore di gara), **MULTA DI EURO 250,00**, sanzione inasprita ai sensi dell'art. 15/1 in **MULTA DI EURO 300,00=(TRECENTO/00)**.